ORIGINALE

COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 13 del 18/06/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.

Adunanza ore **18/06/2014**

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
MAUGERI MASSIMO	SINDACO	X	
BETTONI OTTAVIO	VICE SINDACO		X
PANTEGHINI GIANCARLO	CONSIGLIERE	X	
BETTONI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI MORIS	CONSIGLIERE	X	
COLLI SILVIA	CONSIGLIERE		X
PANTEGHINI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
ANTONINI ENZO	CONSIGLIERE	X	
PEDRETTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
MORANDINI CLEMENTE	CONSIGLIERE		X
PINI GERMANO	CONSIGLIERE	X	
ERCOLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
BALLERINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	

Presenti : 10 Assenti: 3

Presiede il Sindaco Dr. Maugeri Massimo.

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Carolina De Filippis

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.

Il Sindaco precisa che viene riconfermata la tariffa dello scorso anno.
Indetta quindi la votazione palese che ottiene il seguente esito:
Presenti n. 10;
Votanti n. 7;
Favorevoli n. 7;
Astenuti n. 3 (Pini Germano, Ercoli Francesco e Ballerini Giovanni);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione entro i seguenti limiti:
1) aliquota di base 0,76 per cento - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento - riduzione fino allo 0,1 per cento.

Letto l'art. 9 comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 ..."Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)."...

Osservato che il Comune di Bienno è classificato totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

Visto l'articolo 1 comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'articolo 1 comma 380 lettera f) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30 maggio 2012 con la quale è stata istituita nel Comune di Bienno l'imposta municipale propria e ne è stato approvato il relativo regolamento;

Vista le Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 come anche modificato dal D.L. 16/2014 ed in particolare:
comma 640: l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
comma 677: il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. comma 703: l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Visto l'art. 1 c. 169 della legge 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che pur mantenendo inalterate le aliquote e le detrazioni rispetto all'anno 2013 si ritiene comunque utile ai fini dell'approvazione del bilancio confermare attraverso il presente atto deliberativo le aliquote e le detrazioni per l'anno 2014;

Visto l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1) di confermare, con decorrenza 01/01/2014, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014:
- aliquota di base: 0,83 per cento;
- aliquota abitazione principale: 0,40 per cento;
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento.

2) di confermare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze la detrazione di euro 200,00, così come disciplinato dal Regolamento;

3) di trasmettere copia della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

4) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, la presente delibera immediatamente eseguibile al fine di poter dare con urgenza esecuzione al provvedimento approvato nell'interesse anche dei cittadini, con votazione palese che ha ottenuto il seguente esito:
Presenti n. 10
Votanti n. 7
Favorevoli n. 7
Astenuti n. 3 (Pini Germano, Ercoli Francesco e Ballerini Giovanni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dr. Massimo Maugeri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Carolina De Filippis

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal - 7 LUG. 2014 al 2 2 LUG. 2014 n° 355

Lì, - 7 LUG. 2014

Il Responsabile del Servizio
Gatti Loretta

[X] Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Lì, - 7 LUG. 2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Carolina De Filippis

[X] Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Li, 1 7 LUG. 2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Carolina De Filippis